

## TRIBUNALE DI MILANO

## SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile Presidente

dott. Sergio Rossetti Giudice rel.

dott. Luca Gianì Giudice

nel procedimento R.G. N. 500/2024 ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della \*

Con successivi ricorsi a partire dal 15.4.2024 \* \* \* e \* hanno chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale di \* In data 26.4.2024 la \* ha proposto una domanda di concordato semplificato rubricata all'RG procedure concorsuali CCII n. 9/2024.

La domanda di concordato depositata dalla società risulta inammissibile, sicché con la presente sentenza, ricorrendone i presupposti, deve dichiararsi aperta la dichiarazione giudiziale della \* (i) La domanda di concordato semplificato proposta dalla T. 1. Premessa: l'attività della società e i percorsi di ristrutturazione del debito intrapresi.

La Società, costituita in data 18 luglio 2005, opera nel settore della vendita al dettaglio di calzature ed accessori per uomo, donna e bambino di diversi marchi, ma sotto la propria insegna "Corso R." tramite negozi gestiti direttamente situati in centri commerciali e/o in outlet villages.

In data 30 dicembre 2022, la società ha depositato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive. In data 1 febbraio 2023, è stato nominato l'esperto. La procedura si è conclusa dopo un anno. Entro i 60 giorni successivi, la società ha depositato la domanda di concordato semplificato.

Tutti i negozi sono stati chiusi al 31 maggio 2024.

Il Tribunale con decreto del 25 luglio 2024, a seguito di alcune richieste di chiarimenti e modifiche del piano, ha fissato per il 21 novembre 2024 l'udienza per l'omologazione del concordato.

2. L'attivo e il passivo concordatario In base all'ultimo piano depositato il 20 novembre 2024, il giorno prima dell'udienza fissata per l'omologa del concordato, il passivo concordatario ammonta ad euro 6.442.992. L'attivo è quantificato in complessivi euro 1.757.560 di cui euro 300.000 dovrebbero essere immessi a titolo di finanza esterna dal socio di riferimento della società e del gruppo, \* ed euro 1.091.585 dovrebbero derivare dal realizzo di posizioni creditorie vantate principalmente nei confronti della società controllante e capogruppo G. s.r.l. per cash pooling.

In particolare, il credito della ricorrente nei confronti della capogruppo dovrebbe essere realizzato per un valore pari al 49,71% del suo valore nominale (valore pari ad oltre 2 mln di euro) attraverso la vendita di un terreno in Francia detenuto dalla società francese L.M. D.

Sarl, a sua volta detenuta al 75% dalla G. Re S.r.l., quest'ultima detenuta al 10% da G. S.r.l. e al 90% dal Dott. \* In breve: a seguito della vendita del terreno francese e pagati i costi dell'operazione, il residuo dovrebbe risalire in favore della società controllante che sarebbe così in grado di ripagare il debito contratto nell'esercizio del cash pooling nei confronti delle società controllate per circa il 50% del loro valore.

### 3. Le opposizioni proposte all'omologazione del concordato.

(a) Il 7.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione avverso l'omologazione del concordato semplificato proposto dalla DOS deducendo (i) l'esistenza di un debito erariale maggiore per circa euro 300 k rispetto a quanto indicato a piano; (ii) le gravi incertezze in punto di realizzo dell'immobile francese; (iii) l'esistenza di un abuso della struttura finanziaria del gruppo nel cui contesto la capogruppo si è avvantaggiata ai danni della ; (iv) l'inadeguatezza del contributo che dovrebbe essere versato a titolo di finanze esterna rispetto alla debitoria da soddisfare; (v) una mancanza di trasparenza e completezza dei dati contabili; (vi) l'esistenza di un rischio di insolvenza in capo alla capogruppo.

(b) l'8.11.2024 \* ha proposto analoga opposizione deducendo (i) che le trattative nel corso della composizione negoziata non si sono svolte secondo buona fede; (ii) che la gestione accentrata della tesoreria ha portato una crescita del credito della \* nei confronti della controllante di circa 1,3 mln nel periodo da fine 2021 alla chiusura del cash pooling; (iii) che tanto conferma la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di \* 4. Inammissibilità della domanda di concordato semplificato.

A norma dell'art. 25 quinquies, co. 5, CCII il Tribunale deve verificare, ai fini dell'omologazione del concordato semplificato, la fattibilità del piano, che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che la stessa assicuri un'utilità a ciascun creditore.

Partendo da tale ultimo aspetto si deve evidenziare che, nella struttura del piano, la finanza esterna messa a disposizione da parte del dominus del gruppo G., \* per euro 300.000 è assolutamente indispensabile ai fini di permettere il pagamento dei creditori degradati al chirografo e chirografi per natura nella percentuale del 6,02% indicata a piano. La rigida distribuzione verticale del valore endogeno propria dei concordati aventi natura liquidatoria, infatti, consentirebbe alla proponente di giungere al pagamento solo dei creditori privilegiati di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. nella misura del 52% delle relative ragioni.

Non vi è, però, in atti alcuna prova della volontà e possibilità di \* di effettuare effettivamente il pagamento promesso. In particolare, questi avrebbe dovuto accreditare su un conto aperto presso un Notaio la ridetta somma di euro 300.000 al fine di dotare l'escrow account delle disponibilità necessarie al pagamento dei creditori, ma ciò non è avvenuto.

A prescindere da questo dato, comunque, non risulta né la fattibilità del piano, né che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

I documenti versati in atti non corroborano affatto la prognosi di fattibilità del piano, quando anche tale valutazione possa essere espressa in termini negativi di non manifesta inettitudine del piano al soddisfacimento delle ragioni dei creditori alla luce dell'art. 47, co. 1, lett a).

Come sopra detto, infatti, il piano si basa per i 2/3 circa dell'attivo sulla vendita di un terreno di una società di diritto francese, sulla risalita del capitale in favore della capogruppo e nel successivo pagamento, solo pro quota, dei debiti di quest'ultima nei confronti delle società controllate.

Ai fini della verifica della fattibilità del piano bisognerebbe, quindi, conoscere nel dettaglio la situazione economico e patrimoniale di tutte le società interessate dalla catena ascendente e discendente dei flussi finanziari dell'operazione e, quindi, della L.M., della G. Re e della capogruppo G.. Tali prospetti non risultano in atti, se non parzialmente e in modo insufficiente.

Con riferimento a L.M., infatti, si indica esclusivamente quale sarebbe la debitoria con riferimento ai costi da sostenere in vista della cessione del terreno, ma non sono state date informazioni circa la complessiva esposizione debitoria di tale società. Quando anche, poi, si volesse credere che le uniche passività della società riguardano i costi da sostenere fino alla cessione del terreno, non si potrebbe non osservare che tali passività sono destinate ad aumentare nel corso del tempo, quantomeno con riferimento alla voce degli interessi passivi del debito ipotecario della società, senza che, in mancanza dell'apporto sin qui ottenuto dalla G. sia dato comprendere come sarà possibile per tale società farvi fronte in futuro qualora, come subito si dirà, l'attività di cessione dovesse prolungarsi nel tempo.

Alcuna specifica indicazione, poi, è data con riferimento alla posizione della G. RE, mentre con riguardo alla capogruppo è sufficiente osservare che, secondo la stessa ricorrente, tale società dovrebbe presentare un piano concordatario di cui nulla si conosce e che dovrebbe però pagare addirittura un debito nei confronti delle controllate che potrebbe avere natura postergata.

Alle ineliminabili incertezze relative alla stessa operazione di risalita di capitali così come prospettata, poi, si aggiungono altrettante gravissime incertezze sull'effettiva realizzabilità dell'operazione immobiliare di cui si discute e dal cui successo dipende la tenuta del piano.

Come riferito dall'ausiliario “il progetto di investimento immobiliare risale al 2011 e prevedeva la realizzazione di un polo della moda e del design a L.M., presso l'uscita autostradale di Saint Tropez (oltre 20.000 m<sup>2</sup> di superfici commerciali per un centinaio di boutique di lusso). L'operazione ha avuto un iter procedimentale travagliato: dopo aver superato nel giugno 2013 l'esame della Commissione nazionale per lo sviluppo commerciale (CNAC) il progetto era stato invalidato nel 2015 dal Consiglio di Stato. La società L.M. D., non aveva comunque rinunciato. Aveva rivisto il programma riducendolo da 21.500 m<sup>2</sup> a 16.000 m<sup>2</sup> e lo aveva ripresentato, peraltro con esito ulteriormente negativo alla fine del 2017, essendo prevalse valutazioni contrarie di ordine ambientale quali il rischio di deturpare il paesaggio del comune e quello del golfo di Saint-Tropez, la minaccia per la vitalità commerciale dei centri urbani delle città circostanti. La società ha forzatamente rinunciato al progetto originario e presentato un nuovo programma di intervento che prevede la costruzione di edifici da adibire a scuole di formazione, a strutture ricettive turistiche e, in parte ridotta, ad attività commerciali”.

Benchè si fosse in attesa di ottenere il permesso di costruire “già” nel mese di luglio 2024, a fine novembre 2024 tale permesso ancora non esisteva; le stesse trattative con i creditori nel corso della composizione negoziata della crisi, durata per tutto il 2023/2024, del resto, si basavano sulla cessione mai realizzata di quel cespite.

Le difficoltà di realizzazione dell'operazione immobiliare, inoltre, risultano altresì dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società che ha affermato come non sia possibile richiedere ulteriori finanziamenti bancari garantiti sull'immobile.

Esistono quindi ineliminabili incertezze in punto di an, quando e quantum della vendita immobiliare di cui si discute a cui si aggiungono, per le ragioni anzidette, ulteriori ineliminabili incertezze in punto di somme che potranno essere in concreto ripartite tra i creditori e che dipendono, in ultima analisi, dalla complessiva e al momento ignota esposizione debitoria di tutto il Gruppo G..

In considerazione delle opposizioni promosse, inoltre, deve anche affermarsi che la liquidazione giudiziale non pare aprire uno scenario deteriore per i creditori rispetto al concordato semplificato.

Data, infatti, l'equivalenza delle somme ritraibili dalla liquidazione giudiziale e dal concordato semplificato in considerazione dell'esito dell'operazione immobiliare francese - risultando pacifica l'esistenza del credito nei confronti della G., credito che potrà essere ripagato se e quando saranno chiariti tutti gli aspetti più sopra considerati - deve osservarsi che in sede di liquidazione giudiziale potrebbe meglio esplorarsi l'esistenza di possibili profili di responsabilità in capo al dominus del gruppo G..

Si consideri solo che dal 2022, in un periodo di tale crisi da indurre la ricorrente a proporre domanda di composizione negoziata della crisi, il debito della G. nei confronti della controllata si è accresciuto di quasi 1,3 milioni di euro ciò che ha determinato un aumento del debito nei confronti dei fornitori destinato a rimanere probabilmente insoddisfatto.

Ciò che in ipotesi liquidatoria dovrebbe essere preso in considerazione, quindi, è la complessiva gestione del gruppo e l'utilizzo del cash pooling per finalità che, allo stato, sembrano avere depauperato il patrimonio della ricorrente, ai fini di un investimento in un'operazione immobiliare di difficile realizzo che pare avere avuto quale beneficiario finale, almeno in via prospettica, proprio il dominus del gruppo, \* detentore in proprio del 90% della G. Re s.r.l., società che controlla, come detto, la L.M..

A fronte di tali possibili scenari per responsabilità gestoria, ancorché ancora tutti da approfondire, non può affermarsi con serenità che la somma messa a disposizione del \* e pari ad euro 300.000 sarebbe quella effettivamente suscettibile di essere appresa in uno scenario liquidatorio.

La domanda di concordato proposta deve quindi essere dichiarata inammissibile.

(ii) Le domande di liquidazione giudiziale promosse contro la \* Come sopra detto, con successivi ricorsi a partire dal 15.4.2024 \* \* \* e \* hanno chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale di \* Sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;

B) il contraddittorio si è instaurato con la società debitrice che, come detto ha avanzato una domanda di concordato semplificato;

C) sussiste la legittimazione dei ricorrenti i cui crediti per fornitura di merce non sono stati contestati e con riferimento alla \* risulta anche portato da titolo esecutivo per euro 68.990;

D) la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 254.105,84, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione e una debitoria complessiva di euro 6.442.992;

E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;

F) dai bilanci prodotti risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett d) CCII (solo nel 2022 attivo patrimoniale di € 4.582.128, ricavi lordi per € 9.630.291, debiti per € 4.272.653);

G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore con la domanda di concordato semplificato e dall'esito della ridetta domanda. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

#### PQM

visti gli artt. 2, 25 sexies, 49 e 121 e ss CCII;

DICHIARA Inammissibile la domanda di concordato semplificato proposta dalla \* ;

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di \* con sede legale in \*

NOMINA Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA 1) curatore dott./avv. \* professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 CCII;

2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 09/04/2025 ad ore 10:30 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;

4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;

5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;

6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.

122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;

8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 21/11/2024.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2024